

AGEVOLAZIONI

Le novità sulla detrazione Irpef per le spese di istruzione

di Luca Mambrin

Per effetto delle **modifiche** introdotte dalla Legge n. 107/2015 e dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) sono state **riformulate** le disposizioni del Tuir riguardanti **la detrazione per le spese di istruzione**; in particolare è stato modificato l'art. 15, comma 1, lettera e) ed è stato inserito nel medesimo articolo 15 comma 1 la nuova lettera e-bis).

A seguito di tali modifiche, la lettera e) - che precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili, disciplina **la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria** mentre la successiva lettera e-bis) disciplina la detrazione delle spese *“per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62”*

La lett. e) dell'art. 15 comma 1 così come modificata dalla legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità di detrarre *“le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso **università statali e non statali**, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali”*.

Dato che la disposizione in esame **si applica a partire dall'anno d'imposta 2015** sarà possibile portare in detrazione:

- **l'intera spesa sostenuta nell'anno 2015 per la frequenza di università statali;**
- per le **università non statali** la spesa detraibile sarà determinata in misura non superiore a quella stabilita annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto che **per l'anno 2015 doveva essere emanato entro il 31 gennaio 2016.**

La nuova lettera **e-bis** dell'art. 15 comma 1 del Tuir prevede invece la detrazione per le spese di istruzione sostenute per la frequenza:

- di **scuole dell'infanzia** (scuola materna),
- del **primo ciclo di istruzione**,
- della **scuola secondaria di secondo grado**,

del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della Legge n. 60/2000, nel limite di **euro 400** per alunno o studente.

La stessa lettera e-bis prevede poi che tale detrazione non sia cumulabile con quella prevista per **le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa**, prevista invece dall'art. 15 comma 1 lett. i-octies del Tuir.

Sono detraibili infatti, sempre nella misura del **19% della spesa sostenuta** (ma **senza limite di importo**), le **erogazioni liberali** a favore **degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro** appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge n. 62/2000 e **in favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università**, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

La detrazione spetta a condizione che **il versamento** di tali erogazioni sia eseguito tramite **banca o ufficio postale** ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito prepagate, assegni bancari e circolari.

Nella recente **C.M. n. 3/E/2016** vengono forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate **i criteri** per distinguere le **spese per la frequenza scolastica**, ammesse in detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir nel limite massimo di spesa di 400 euro, e le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici**, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies), senza limite di importo.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, **interpellato sulla questione**, ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell'art. 15 **i contributi volontari** consistenti in erogazioni liberali finalizzati:

- **all'innovazione tecnologica** (ad esempio acquisto di cartucce stampanti),
- **all'edilizia scolastica** (ad esempio pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione),
- **all'ampliamento dell'offerta formativa** (ad esempio l'acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti),

rientrano nell'ambito di applicazione della lettera i-octies).

Rientrano invece nella previsione della **lettera e-bis)**:

- **le tasse,**
- **i contributi obbligatori,**
- **i contributi volontari,**
- **le altre erogazioni liberali,**

deliberati **dagli istituti scolastici** o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies), quali ad esempio **la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.**

Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.